

SERVIZIO STUDI

OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I DECRETI-LEGGE NELLA XIV LEGISLATURA

Aggiornamento al 15 novembre 2004

Appunti del Comitato per la legislazione

n. 1

XIV LEGISLATURA



CAMERA DEI DEPUTATI

L'Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.

E' una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.

*E' possibile contattare l'Osservatorio sulla legislazione alla casella di posta elettronica **osservatorio@camera.it***

I N D I C E

PREMESSA	1
LEGGI E LEGGI DI CONVERSIONE	3
L'ESAME PARLAMENTARE DEI DECRETI-LEGGE	5
LE TENDENZE DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA	7
▪ Decreti-legge e norme secondarie	12
▪ Decreti-legge e legislazione delegata	13
FOCUS L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2004	
▪ La struttura e il contenuto della legge finanziaria	19
▪ La legge 23 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)	22

PREMESSA

Il presente fascicolo è il primo di una serie dedicata all'approfondimento di tematiche emerse nell'attività del Comitato per la legislazione.

Esso si compone di due parti monografiche.

La prima parte contiene alcuni dati statistici relativi alla decretazione d'urgenza, con specifico riguardo al peso percentuale delle leggi di conversione sul complesso della produzione legislativa, al ruolo esercitato dalle due Camere, ai rapporti tra decretazione d'urgenza e legislazione delegata.

La seconda parte, elaborata in collaborazione con il Dipartimento Bilancio, fa il punto sull'attuazione degli adempimenti normativi previsti dalla legge finanziaria 2004, a dieci mesi dalla sua entrata in vigore ed alla vigilia della presentazione alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 2005.

LEGGI E LEGGI DI CONVERSIONE

Nella legislatura in corso, alla data del *15 novembre 2004*, sono state approvate **152** leggi di conversione di decreti-legge su un totale di **459** leggi.

L'incidenza percentuale delle leggi di conversione sul totale delle leggi approvate è pari al **33,12** per cento.

La tabella che segue presenta un quadro sinottico delle leggi approvate nel corso delle ultime cinque legislature. I dati relativi alla legislatura in corso vengono anche frazionati per periodi.

Con specifico riguardo alle leggi di conversione, si può vedere come la X e la XIII legislatura presentino dati percentuali tra loro simili, con una incidenza inferiore al 20 per cento sul complesso della produzione legislativa.

La XI e soprattutto la XII legislatura si caratterizzano per una elevata incidenza delle leggi di conversione, che raggiunge il 41,36 per cento nella XII legislatura.

La XIV legislatura si situa su valori intermedi, determinati da un notevole ricorso alla decretazione d'urgenza nel primo anno e mezzo, da una incidenza percentuale paragonabile alla XII legislatura nel corso del 2003 e da un sensibile aumento nei primi dieci mesi e mezzo del 2004.

In relazione alla media mensile, la XIV legislatura fa registrare 3,61 leggi di conversione al mese; si tratta di un valore intermedio tra quello registrato nella XII legislatura (4,94) e quello registrato nella XIII (2,87).

Quadro sinottico delle leggi per tipologia

	X	Media mensile	XI	Media mensile	XII	Media mensile	XIII	Media mensile	XIV dal 30/5/01 al 31/12/02	Media mensile	XIV dall'1/1 al 31/12/03	Media mensile	XIV dall'1/1 al 15/11/04	Media mensile	XIV (totale)	Media mensile
Leggi costituzionali	5	0,09	3	0,13	0	0,00	7	0,12	1	0,05	1	0,08	0	0,00	2	0,05
<i>Incidenza sul totale</i>	0,5%		1,0%		0,00%		0,77%		0,54%		0,58%		0,00%		0,44%	
Conversione di decreti-legge	185	3,21	118	4,98	122	4,94	174	2,87	79	4,14	35	2,92	38	3,61	152	3,65
<i>Incidenza sul totale</i>	17,2%		37,6%		41,36%		19,21%		42,47%		20,47%		37,25%		33,12%	
Leggi bilancio	20	0,35	8	0,34	8	0,32	20	0,33	8	0,42	4	0,33	0	0,00	12	0,29
<i>Incidenza sul totale</i>	1,9%		2,5%		2,71%		2,21%		4,30%		2,34%		0,00%		2,61%	
Leggi collegate alla manovra finanziaria	12	0,21	3	0,13	2	0,08	13	0,21	4	0,21	3	0,25	1	0,10	8	0,19
<i>Incidenza sul totale</i>	1,1%		1,0%		0,68%		1,43%		2,15%		1,75%		0,98%		1,74%	
Leggi di ratifica	193	3,34	65	2,74	115	4,66	286	4,71	44	2,31	75	6,25	25	2,38	144	3,46
<i>Incidenza sul totale</i>	17,9%		20,7%		38,98%		31,57%		23,66%		43,86%		24,51%		31,37%	
Leggi comunitarie	2	0,03	2	0,08	1	0,04	4	0,07	1	0,05	2	0,17	0	0,00	3	0,07
<i>Incidenza sul totale</i>	0,2%		0,6%		0,34%		0,44%		0,54%		1,17%		0,0%		0,65%	
Leggi di semplificazione	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,03	0	0,00	1	0,08	0	0,00	1	0,02
<i>Incidenza sul totale</i>	0,0%		0,0%		0,0%		0,22%		0,0%		0,58%		0,0%		0,22%	
Altre leggi ordinarie	659	11,42	115	4,85	47	1,90	400	6,59	49	2,57	50	4,17	38	3,61	137	3,29
<i>Incidenza sul totale</i>	61,2%		36,6%		15,93%		44,15%		26,34%		29,24%		37,25%		29,85%	
Totale leggi approvate	1076	18,65	314	13,25	295	11,94	906	14,93	186	9,75	171	14,25	102	9,70	459	11,03

L'ESAME PARLAMENTARE DEI DECRETI-LEGGE

Durante la legislatura in corso, il Parlamento ha esaminato **167** decreti-legge, di cui **9** emanati dal Governo Amato al termine della XIII legislatura ed ancora in vigore alla data di inizio dell'attuale.

Sono stati convertiti **152** decreti-legge (**8** del Governo Amato); **1** è stato respinto; **11** sono decaduti per decorrenza dei termini costituzionali (**1** del Governo Amato); **3** sono attualmente in corso di conversione.

L'esame delle **152** leggi di conversione ha avuto inizio in **74** casi presso la Camera dei deputati (**4** del Governo Amato) e in **78** casi presso il Senato della Repubblica (**4** del Governo Amato).

Dei **152** decreti-legge convertiti, **136** hanno subito modificazioni durante l'esame parlamentare (**4** del Governo Amato). In valori percentuali, i decreti-legge convertiti con modificazioni sfiorano il **90 per cento** del totale dei decreti convertiti.

In **100** casi le modificazioni sono state apportate esclusivamente dalla Camera che ne ha iniziato l'esame, come risulta dalla seguente tabella, che indica i decreti-legge che sono stati convertiti con una sola lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento. Tali decreti assommano in totale a **116**, dei quali, come già segnalato, **100** convertiti con modificazioni.

66	C	S			58 modificati
50	S	C			42 modificati

Entrambe le Camere denotano una notevole propensione ad introdurre modifiche: la Camera ha modificato quasi l'**88 per cento** dei decreti in ordine ai quali ha dato avvio alle procedure di conversione; il Senato sfiora l'**84 per cento**.

Nei restanti **36** casi la navette ha compreso una doppia lettura almeno in un ramo del Parlamento (**2** del Governo Amato).

Nella tabella che segue, si dà conto dei decreti-legge convertiti con la doppia lettura di almeno un ramo del Parlamento. In un caso vi è stata una tripla lettura da parte del Senato ed una doppia lettura da parte della Camera; in un altro caso vi è stata una doppia lettura da parte di entrambi i rami.

Più in generale, si evince un dato di fondo: la Camera denota una maggiore propensione a modificare i decreti-legge trasmessi dall'altro ramo, rispetto al Senato¹. Infatti, la Camera ha ulteriormente modificato i decreti trasmessi dall'altro ramo in **27** casi; il Senato è intervenuto soltanto in **7** casi.

7	C	S	C			1 del Governo Amato
1	C	S	C	S		D.L. 374/2001
27	S	C	S			1 del Governo Amato
1	S	C	S	C	S	D.L. 237/2004

Degli altri **15** decreti-legge, non convertiti: **5** sono stati presentati alla Camera dei deputati (**1** del Governo Amato) e **10** sono stati presentati al Senato della Repubblica (**3** sono attualmente in attesa di conversione).

Decaduto	5	C				1 Amato
	2	S				
	3	S	C			Tutti modificati; 1 rinviato PdR
	1	S	C	S	C	modificato
Respinto	1	S	C			modificato
In corso di conversione	2	S				
	1	S	C			modificato

¹ Tale propensione potrebbe essere facilitata dalle norme del regolamento del Senato (articolo 78, comma 5) che prevedono che "il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento".

LE TENDENZE DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA

Tendenze statistiche

Come si evince dai grafici seguenti, la decretazione d'urgenza presenta un andamento tipico che si conferma sia nella XIII, sia nella XIV legislatura: la media di emanazione mensile, relativamente alta all'inizio, quando il decreto-legge costituisce l'unico strumento normativo a disposizione, specie nelle more della costituzione delle Commissioni parlamentari, va poi decrescendo, fino ad assestarsi – con minime oscillazioni - su valori sensibilmente più bassi.

Dal confronto tra le due legislature emerge chiaramente come il primo anno e mezzo di entrambe presenti valori molto simili se non identici. L'anno per così dire mediano presenta invece uno scostamento sensibile (una media mensile di 2,42 nella XIII contro una media di 4 nella XIV), poi riassorbito nel quarto anno (rispettivamente 3,50 e 3,44).

La decretazione d'urgenza nella XIII legislatura									
Periodo	mesi	D.L.	media mensile per periodo	media mensile dal 9/5/96-31/12/96	media mensile dal 9/5/96-31/12/97	media mensile dal 9/5/96-31/12/98	media mensile dal 9/5/96-31/12/99	media mensile dal 9/5/96-31/12/00	media mensile dal 9/5/96-29/5/01
dal 9/5 al 31/12/96	7,8	35	4,49	4,49	3,99				
dall'1/1 al 31/12/97	12	44	3,67		3,40				
dall'1/1 al 31/12/98	12	29	2,42			3,42			
dall'1/1 al 31/12/99	12	42	3,50				3,33		
dall'1/1 al 31/12/00	12	36	3,00					3,36	
dall'1/1 al 29/5/01	4,9	18	3,67						
Totale	60,7	204	3,36						

La decretazione d'urgenza nella XIV legislatura							
Periodo	mesi	D.L.	media mensile per periodo	media mensile dal 30/5/01-31/12/01	media mensile dal 30/5/01-31/12/02	media mensile dal 30/5/01-31/12/03	media mensile dal 30/5/01-15/11/04
dal 30/5 al 31/12/01	7,07	32	4,53	4,53	3,99		
dall'1/1 al 31/12/02	12	44	3,67		3,99	3,99	
dall'1/1 al 31/12/03	12	48	4,00				3,80
dall'1/1 al 15/11/04	10,52	34	3,23				
Totale	41,59	158					

Tendenze contenutistiche

Il decreto-legge è per sua natura uno strumento versatile e facilmente attivabile. Per questo motivo, è frequentemente utilizzato con modalità che – a giudizio del Comitato per la legislazione - non sembrano sempre riconducibili pienamente ai requisiti di necessità ed urgenza indicati dall'articolo 77 della Costituzione². In questa legislatura, in particolare, si sono registrate alcune tendenze che possono essere così sintetizzate:

- **Modifiche di norme recenti.** si ricorre al decreto-legge al fine di modificare ed integrare provvedimenti legislativi di recente ap-

² Il rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione durante il terzo turno di presidenza della XIV legislatura osserva che "si è andato delineando un peculiare uso della decretazione d'urgenza, che non sembra del tutto riconducibile alla natura propria dello strumento in esame" (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° aprile 2004, pagina 13).

provazione, senza utilizzare, a volte, la tecnica della novellazione. A titolo esemplificativo, si rammentano i decreti-legge nn. 143 e 356 del 2003 e n. 66 del 2004. In particolare, il decreto-legge n. 356/2003 ha abrogato una disposizione recata dalla legge finanziaria per il 2004 antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, al fine di evitare che la disposizione medesima producesse i suoi effetti³;

- **Decreti-legge e fonti secondarie.** numerosi decreti-legge incidono su materie disciplinate con fonti secondarie (a questo aspetto è dedicato il successivo paragrafo);
- **Disposizioni di carattere ordinamentale.** molti provvedimenti d'urgenza recano disposizioni di carattere ordinamentale o, comunque, contenenti interventi di grande rilievo politico in alcuni settori chiave della legislazione. I casi forse più significativi sono rappresentati dai decreti-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali⁴ e 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici⁵ ;
- **Norme non auto-applicative.** strettamente legato alla questione precedente è l'inserimento sempre più frequente, all'interno dei

³ Si trattava del comma 78 dell'articolo 3, in materia di passaggio di alcuni dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze dall'VIII alla IX qualifica funzionale.

⁴ Nel testo originario del decreto, le disposizioni di carattere ordinamentale riguardavano l'ente Registro italiano dighe (articolo 7, comma 2), l'UNIRE (articolo 8), i contributi alle famiglie per attività educative (articolo 13), l'accesso alle professioni (articolo 14).

⁵ Negli anni precedenti è accaduto molto spesso che il Governo accompagnasse al disegno di legge finanziaria provvedimenti di urgenza che concorrevano, anche in misura significativa, alla manovra complessiva. In quei casi, tuttavia, si trattava di provvedimenti di contenuto sostanzialmente omogeneo che riguardavano specifici comparti, come, prevalentemente, il settore tributario. Nel caso del decreto-legge n. 269 si è invece in presenza di un provvedimento assai complesso, che, come segnalato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 5 novembre 2003, contiene disposizioni di vario genere, alcune di carattere prevalentemente ordinamentale, altre volte a garantire maggiori entrate e altre destinate a finanziare interventi di spesa. Si tratta cioè di un provvedimento che, per l'impianto e la varietà degli interventi previsti, sembra svolgere, per certi aspetti, le funzioni che nell'esperienza comune sono tipicamente affidate al disegno di legge finanziaria.

La portata, anche sotto il profilo quantitativo, degli interventi recati dal decreto-legge ha conseguentemente ridimensionato fortemente i contenuti del disegno di legge finanziaria. La stessa formulazione del decreto-legge, in più parti, mutua tecniche che sono tipiche del disegno di legge finanziaria. Ciò vale, ad esempio, per quelle disposizioni onerose che non contengono esplicite autorizzazioni di spesa né clausole di copertura, quali possono trovarsi nel disegno di legge finanziaria, in ragione delle specifiche regole di copertura che ad esso si applicano e che non sembrano potersi assumere per provvedimenti d'urgenza.

decreti-legge, di norme che rimandano a successivi adempimenti, cioè non auto-applicative. In proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988 richiede, invece, che i decreti-legge contengano esclusivamente misure di immediata applicazione. A titolo esemplificativo, si rammentano i decreti-legge: n. 102/2003, sulla valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; n. 25/2003, sul sistema elettrico; n. 49/2003, sul settore lattiero-caseario; n. 118/2003, sul codice della strada; n. 165/2003, sulle operazioni militari internazionali; n. 269/2003, sull'andamento dei conti pubblici;

- **Decreti-legge e progetti di legge all'esame delle Camere.** diversi decreti-legge si intrecciano con progetti di legge all'esame delle Camere, dei quali recuperano in maniera più o meno parziale i contenuti. E' il caso dei decreti-legge:
- n. 147/2003, dove è stato trasfuso il contenuto del disegno di legge A. C. 4040, che a sua volta riproduceva le norme del decreto-legge n. 45/2003, decaduto per decorrenza dei termini, sulla disciplina dell'UNIRE;
 - n. 239/2003, sul sistema elettrico, nel quale sono state inserite alcune disposizioni presenti nel disegno di legge A. S. 2421, già approvato dalla camera (A. C. 4332);
 - n. 328/2003, che reca varie disposizioni in materia di ammortizzatori sociali sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella legge finanziaria 2004, il cui articolo 3, comma 139 ha fatto salvi (con decorrenza dal 25 gennaio 2004, data di scadenza) gli atti e gli effetti giuridici adottati o sorti in base al decreto-legge n. 328, ancora in vigore al momento dell'approvazione della legge n. 350;
 - n. 353/2003, che riprende - con qualche modifica - il contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge A. C. n. 4163, recante disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica, all'esame in sede referente presso la Commissione Cultura della Camera;
- **Reiterazione di decreti-legge.** Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, ripropone in gran parte il contenuto del precedente decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, respinto

dalla Camera con l'approvazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità (6 articoli su 10 complessivi sono riprodotti in termini identici; un articolo è ripetuto solo in parte; un altro articolo, infine, è riformulato ma di contenuto sostanzialmente coincidente); la suddetta parziale coincidenza di contenuto tra i due provvedimenti ha sollevato, nel Comitato per la legislazione, forti dubbi in ordine alla compatibilità di tali contenuti con i limiti fissati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (ed in particolare con la norma secondo cui il Governo non può, mediante decreti legge, «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere»).

Il decreto-legge n. 158 del 2003 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza) è stato reiterato e integrato (prima della scadenza) dal decreto-legge n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) sulla base di sopravvenute nuove e non prevedibili (al momento della adozione del decreto-legge n. 158) esigenze di fatto, in considerazione delle quali il nuovo decreto-legge introduce norme diverse da quelle contenute nel decreto-legge n. 158.

Infine, il recente decreto-legge n. 220/2004, all'articolo 1, riproduce sostanzialmente i contenuti dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 136/2004, soppresso nell'iter di conversione.

- **Riproposizione, con decreto legge, di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.** Nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 10 del 2004, in materia di emergenze sanitarie e ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione, il Senato aveva introdotto l'articolo 3-bis, che faceva salve le procedure contrattuali relative alla privatizzazione delle farmacie comunali che fossero state concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003. Tale disposizione risultava incompatibile con il limite di contenuto dei decreti-legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 400 del 1988, il quale, in coerenza con l'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. Il 16 marzo 2004 la

Camera ha approvato due pregiudiziali di costituzionalità del disegno di legge di conversione; a seguito di ciò il Presidente ha dichiarato il decreto-legge respinto.

Accanto ai fenomeni illustrati, continuano a manifestarsi i problemi relativi all'omogeneità ed ai limiti di contenuto (in particolare, sotto il profilo dell'inserimento di norme di delega, cui è dedicato un apposito paragrafo) dei decreti-legge.

Il Comitato per la legislazione ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente in ordine ai profili indicati, segnalando la presenza di contenuti diversificati e, nei casi più gravi, formulando condizioni soppresive delle norme eterogenee. Gli esempi più significativi sono offerti dal decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di numerosi termini, e ancora una volta dal decreto-legge n. 269 del 2003, sull'andamento dei conti pubblici.

Decreti-legge e norme secondarie

Come già segnalato, numerosi decreti-legge interferiscono, in vario modo, con norme secondarie. A titolo esemplificativo, si è registrata la seguente casistica:

- numerosi decreti-legge modificano norme secondarie (gli esempi sono tutti riferiti al 2003: n. 50, relativo al sistema elettrico; n. 157, sulle calamità naturali; n. 112, sull'abilitazione all'attività forense; n. 45, sull'UNIRE; n. 269, sull'andamento dei conti pubblici), talora in modo indiretto, cioè senza il ricorso alla tecnica della novella (n. 147/2003, recante proroga di numerosi termini);
- alcuni decreti-legge concernono materie che sarebbero riservate alla disciplina regolamentare:
 - il decreto-legge n. 83/2002 istituisce e disciplina, all'articolo 2, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, demandando le eventuali modifiche alla disciplina dell'ufficio stesso a regolamenti di delegificazione da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988);

- il decreto-legge n. 353/2003 detta una disciplina di rango legislativo in materia di individuazione dei soggetti beneficiari di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, materia precedentemente demandata ad una fonte regolamentare;
- alcune disposizioni di decreti-legge sono adottate nelle more dell'emanazione di regolamenti (articolo 8 del decreto-legge n. 136/2004, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, sul Ministero della difesa; articolo 3 del decreto-legge n. 72/2004, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo);
- alcune disposizioni derogano a norme di rango regolamentare (gli esempi riguardano tutti il settore dell'istruzione scolastica ed universitaria: articolo 4 del decreto-legge n. 97/2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università; articolo 3 del decreto-legge n. 105/2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali; articolo 7 del decreto-legge n. 212/2002, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale).

Decreti-legge e legislazione delegata

I decreti-legge si rapportano in vario modo anche alla legislazione delegata.

In un caso, oggetto di segnalazione da parte del Comitato per la legislazione, il Governo ha deciso di ricorrere al più immediato strumento del decreto-legge anziché avvalersi di una delega correttiva ancora aperta o di attendere l'approvazione di una ulteriore legge delega in materia di revisione del codice della strada. Si tratta del decreto-legge n. 151/2003.

Il decreto-legge n. 72/2004, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, interviene su materie già oggetto di una apposita delega contenuta nell'articolo

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, concernente "il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore", ove peraltro è ammessa anche la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi "primari".

Il Comitato per la legislazione ha evidenziato che sulla base della delega era stato adottato poco prima il decreto legislativo n. 28 del 2004, e che il provvedimento in esame interviene a novellare una norma - peraltro recante una disciplina di carattere transitorio - del citato decreto legislativo.

In altri casi, durante l'esame parlamentare sono state introdotte, nel corpo del decreto-legge o nel disegno di legge di conversione, disposizioni volte ad introdurre nuove deleghe, ad integrare principi e criteri direttivi di deleghe già conferite, o, più di frequente, a prorogare o differire i termini per l'esercizio delle deleghe.

In tutte queste occasioni, il Comitato per la legislazione ha formulato, nei propri pareri, condizioni finalizzate alla soppressione di tali disposizioni, in quanto contrastanti con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che stabilisce che il Governo non può, con decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Il Comitato ha sempre applicato i limiti di contenuto di cui al citato articolo 15 della legge n. 400/1988 come riferibili non soltanto al decreto-legge nel testo originario, bensì anche alla legge di conversione.

Nuove deleghe sono state per esempio inserite nel disegno di legge A.C. 4332, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità».

Ancora, nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, sono state introdotte due disposizioni (commi 14-octies e 14-decies dell'articolo 39) volte ad integrare i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe legislative conferite rispettivamente dal-

la legge n. 80 del 2003 (articolo 10) e dalla legge n. 137 del 2002 (articolo 1).

Più numerosi sono i casi nei quali, nel corso dell'esame parlamentare, i decreti-legge o i relativi disegni di legge di conversione vengono arricchiti di ulteriori disposizioni volte semplicemente a prorogare o differire i termini per l'esercizio di deleghe legislative.

La casistica è molto ampia.

Disposizioni di proroga per l'esercizio delle deleghe sono state introdotte nei seguenti decreti-legge o nei relativi disegni di legge di conversione:

25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (articoli 7-bis, commi 1 e 2, 10-bis e 13-nonies);

24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. In questo caso, le proroghe di termini sono state introdotte nella legge di conversione (legge n. 200/2003, articolo 1, commi 2, 4 e 5; il comma 3 ha ampliato l'oggetto di una delega);

29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative. Anche in questo caso è stato introdotto un comma 2 nella legge di conversione (legge n. 140/2004);

la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse, interviene su termini di delega non ancora scaduti e sulla riapertura di diversi termini, conferendo nuove deleghe in varie materie, che riprendono il contenuto di deleghe precedenti conferite dalle leggi n. 59 del 1997 e n. 549 del 1995, deleghe che erano a loro volta state già rideterminate dalla legge n. 137 del 2002.

Ha inoltre conferito due nuove deleghe per il riassetto delle disposizioni legislative nei settori dello spettacolo, dello sport e del diritto d'autore ed il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

Un'altra legge di conversione che, a seguito delle modifiche introdotte dalle Camere, contiene differimenti di deleghe è la legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini.

Infine, il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, è stato massicciamente modificato durante l'esame parlamentare, ed è stato rinviato dal Presidente della Repubblica con diversi rilievi, uno dei quali attinente alla presenza di un differimento di un termine di delega. Il decreto-legge è poi decaduto.

FOCUS

**L'attuazione degli adempimenti previsti
dalla legge finanziaria 2004**

La struttura e il contenuto della legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e nell'eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.⁶

La legge finanziaria risulta essere pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall'articolo 11 della legge n. 468/1978, come successivamente modificato.

La disciplina vigente, in particolar modo a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 208/1999, prevede che la legge finanziaria abbia un contenuto proprio più ampio rispetto a quello originariamente previsto, anche alla luce dell'esigenza di una gestione della finanza pubblica che, dopo l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro, persegua non soltanto finalità di stabilità, ma anche di sostegno alla crescita.

La legge n. 208/1999 non ha peraltro inteso eliminare i limiti che contraddistinguono il contenuto della finanziaria, facendone una legge a contenuto tipizzato. A tal fine è stato anzi espressamente previsto che la legge finanziaria non possa contenere norme di delega o norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. La legge deve recare norme rivolte a produrre effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

Entro questi limiti è stato disposto che la legge finanziaria possa anche contenere, oltre quanto già previsto:

⁶ A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest'ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell'approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

- in generale, norme che hanno effetti finanziari virtuosi (aumenti di entrata o riduzioni di spesa); può trattarsi anche di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, purché si caratterizzino per la rilevanza dell'effetto finanziario di miglioramento dei saldi;
- in generale, norme di carattere espansivo (aumenti di spesa o riduzioni di entrata), purché siano rivolte direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia; in questo caso sono comunque esclusi gli interventi localistici o microsettoriali.⁷

La legge finanziaria è costituita dall'articolato e da alcune tabelle, il cui contenuto è definito dall'articolo 11 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell'articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

- **il livello massimo di saldo netto da finanziare**, in termini di competenza, e di **ricorso al mercato finanziario**, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale;
- le **variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni** e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
- **l'importo complessivo massimo destinato**, per ciascun anno, al **rinnovo dei contratti del pubblico impiego** ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
- altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria da norme vigenti;

⁷ Le modifiche da ultimo introdotte dal decreto-legge "tagliaspese" (decreto-legge n. 194/2002) hanno introdotto la possibilità di inserire nella legge finanziaria misure correttive di leggi per le quali, in fase di attuazione, si sono registrati scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata quantificate nelle leggi medesime al fine della copertura finanziaria.

- **norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa**, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi;
- **norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata**, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o micro-settoriale ed inclusi, nell'interpretazione parlamentare, interventi finalizzati anche al sostegno del reddito.
- **norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti.**⁸

Nelle **Tabelle** approvate con la legge finanziaria sono disposti:

- gli importi dei **fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno**. I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, **Tabelle A e B**). La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;
- la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per **le leggi di spesa permanenti** la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (**Tabella C**)⁹;
- il **rifinanziamento**, per un solo anno, di **interventi di conto capitale** per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno

⁸ Di conseguenza, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

⁹ Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, anche di rilevanza costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato), autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile)

stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono **interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia"**, classificati tra le spese in conto capitale(**Tabella D**);

- la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "**definanziamento**" (**Tabella E**);
- la determinazione (le c.d. "rimodulazioni"), per le **leggi di spesa a carattere pluriennale**, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (**Tabella F**).

La legge 23 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)

La legge finanziaria per il 2004, a seguito dell'esame parlamentare e, in particolare, della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, si compone di soli 4 articoli. Gli articoli 2, 3 e 4 risultano quindi particolarmente corposi, essendo composti rispettivamente di 70, 172 e 252 commi.

L'articolo 1 stabilisce il livello massimo del saldo netto da finanziare.

L'articolo 2 reca un complesso di disposizioni in materia di entrate.

L'articolo 3 contiene numerose disposizioni in materia di oneri sociali e di personale, nonché misure per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

L'articolo 4 concerne il finanziamento agli investimenti.

Gli articoli 2, 3 e 4, che, come già segnalato, hanno una struttura molto articolata e riguardano numerose materie, rinviano tra l'altro ad una serie di adempimenti normativi.

La tabella che segue riporta gli adempimenti¹⁰ previsti dalla legge, dando conto della loro attuazione.

¹⁰ La rilevazione effettuata non tiene conto degli adempimenti a carattere annuale relativi a ripartizione di fondi o risorse finanziarie, determinazione di quote di stanziamenti, impegni ed erogazioni di somme, nonché di adempimenti a carattere eventuale.

Legge finanziaria 2004: adempimenti normativi previsti e relative attuazioni

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
Art. 2, comma 6, lettera a)	D.M. attuativo <i>Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse»</i>		D.M. 19 marzo 2004 <i>Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse», di cui all'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi</i>
Art. 2, comma 38	D.P.C.M. attuativo <i>Disposizioni attuative del comma relativo alla promozione della diffusione della cultura italiana all'estero</i>	31 gennaio 2004	
Art. 2, comma 53	D.M. attuativo <i>Rideterminazione dei canoni per concessione d'uso di cui al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326</i>	30 ottobre 2004	
Art. 2, comma 61	D.M. attuativo <i>Modalità di corresponsione dei compensi ai soggetti incaricati della trasmissione telematica tramite Entratel</i>		
Art. 3, comma 13	D.P.C.M. attuativo <i>Le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810</i>	29 aprile 2004	D.P.C.M. 23 aprile 2004 <i>Modalità, criteri ed ammontare dell'erogazione del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato, da corrispondere, ai sensi dell'art. 3,</i>

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
			<i>comma 13, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei soggetti creditori per la fornitura dei «Servizi idrici» dello Stato della Città del Vaticano.</i>
Art. 3, comma 14	D.M. attuativo <i>Modalità e tempi della trasmissione da parte della Banca d'Italia di informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie</i>		
Art. 3, comma 15	D.M. attuativo <i>Modalità e tempi di trasmissione di informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie</i>		
Art. 3, comma 20	D.M. attuativo <i>Modifiche alle tipologie di "indebitamento" e di "investimento"</i>		
Art. 3, comma 43	D.M. attuativo <i>Disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative</i>	30 marzo 2004	
Art. 3, comma 59	D.P.C.M. <i>Qualifiche, requisiti professionali specialistici e quota di riserva dei posti in favore del personale</i>		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	<i>in servizio presso il Dipartimento della protezione civile da assumere per fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto</i>		
Art. 3, comma 60	D.P.C.M. <i>Criteria e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004 per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario</i>	29 febbraio 2004	D.P.C.M. 27 luglio 2004 <i>Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004, da parte delle province e dei comuni, in attuazione dell'art. 3, comma 60, della L. 24 dicembre 2003, n. 350</i> D.P.C.M. 27 luglio 2004 <i>Individuazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004</i>
Art. 3, comma 60	D.M. attuativo <i>Specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2004 per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e</i>		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	<i>l'Unioncamere</i>		
Art. 3, comma 70	D.M. attuativo <i>Individuazione del parametro di riferimento in funzione del numero dei potenziali concorrenti ai concorsi per gli arruolamenti dei carabinieri</i>		
Art. 3, comma 71	D.P.C.M. attuativo <i>Definizione delle modalità di trasferimento del personale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione e ripartizione delle unità tra Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato</i>		
Art. 3, comma 103	D.M. attuativo <i>Modalità di attuazione del comma 101 (finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale)</i>		
Art. 3, comma 103	D.M. attuativo <i>Modalità di attuazione del comma 102 (contributo di solidarietà)</i>		D.M. 1 aprile 2004 <i>Attuazione dell'art. 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006</i>
Art. 3, comma 111	D.M. attuativo		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	<i>Individuazione di agevolazioni fiscali e determinazione della misura dei redditi derivanti da locazione a canone speciale</i>		
Art. 3, comma 153	D.M. attuativo <i>Distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>		
Art. 3, comma 153	D.M. attuativo <i>Criteri, modalità e requisiti per l'attribuzione dei posti riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005</i>		
Art. 3, comma 158	D.M. attuativo <i>I requisiti e le modalità per le assunzioni degli agenti ausiliari dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziari, nonché i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità del corso di formazione</i>		
Art. 4, comma 4	D.M. attuativo <i>I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali per chi acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (comma 1) e un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet</i>	1 marzo 2004	D.M. 30 dicembre 2003 <i>Contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350</i>

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	(comma 2)		
Art. 4, comma 9	D.M. attuativo <i>Le modalità di erogazione degli incentivi nonché di attuazione del progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004</i>		D.M. 19 maggio 2004 <i>Agevolazioni per l'acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).</i>
Art. 4, comma 10	D.M. attuativo <i>Le modalità di erogazione degli incentivi nonché di attuazione del progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC alle famiglie»</i>	31 gennaio 2004	D.M. 1° luglio 2004 <i>Progetto «PC alle famiglie», di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</i>
Art. 4, comma 11	D.M. attuativo <i>Le modalità di erogazione degli incentivi nonché di attuazione del progetto relativo all'acquisto da parte degli insegnanti di un personal computer portatile da utilizzare nella didattica</i>		D.M. 3 giugno 2004 <i>Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile</i>
Art. 4, comma 14	D.M. attuativo <i>E' approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi dell'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali</i>		Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 febbraio 2004, sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
Art. 4, commi 21 e 22	D.M. attuativo <i>Riduzione delle sanzioni civili e rateizzazione dei debiti contributivi per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali</i>		D.M. 21 aprile 2004 <i>Attuazione art. 4, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003, in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo</i>
Art. 4, comma 30	D.M. Piano/Programma attuativo <i>Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004</i>	28 febbraio 2004	D.M. 7 maggio 2004 <i>Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004</i>
Art. 4, comma 34	D.M. attuativo <i>Il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31 (interventi nel settore idrico)</i>	31 maggio 2004	
Art. 4, comma 44	D.M. attuativo <i>Modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro dell'ISMEA nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa di cui al comma 43.</i>	31 gennaio 2004	
Art. 4, comma 59	D.P.C.M. attuativo <i>I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione</i>		
Art. 4, comma 63	D.P.R. Regolamento attuativo <i>Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio</i>		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	<i>«made in Italy» di cui al comma 61</i>		
Art. 4, comma 73	D.M. attuativo <i>Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato nazionale anti-contraffazione di cui al comma 72</i>		
Art. 4, comma 83	D.M. attuativo <i>Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione di cui al comma 82</i>		
Art. 4, comma 88	D.M. attuativo <i>Criteri e modalità stabiliti per i mutui quindicennali, a totale carico dello Stato da contrarre ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>		D.M. 6 agosto 2004 <i>Criteri, modalità e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati</i>
Art. 4, comma 113	D.M. attuativo <i>Costituzione del Comitato paritetico per la gestione del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui al comma 112, nonché definizione dei</i>		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	<i>criteri per la gestione</i>		
Art. 4, comma 153	D.M. attuativo <i>Le modalità di concessione del contributo in conto capitale per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139</i>		D.M. 2 febbraio 2004 <i>Attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale</i>
Art. 4, comma 159	D.P.C.M. attuativo <i>Le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica</i>		
Art. 4, comma 171	D.M. attuativo <i>Termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione di idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa</i>		D.M. 12 agosto 2004 <i>Approvazione dei nuovi modelli di bollettini per i versamenti sui conti correnti postali</i>
Art. 4, comma 181	D.P.C.M. attuativo <i>Le modalità di riconoscimento alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri del credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004</i> L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 (di cui trattasi) a 188 è subordinata all'autorizzazione delle		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	competenti autorità europee		
Art. 4, comma 205	D.M. attuativo <i>Le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi</i>	1 gennaio 2005	
Art. 4, comma 211	D.M. Regolamento attuativo <i>Disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi nel settore della cantieristica</i>	31 marzo 2004	
Art. 4, comma 214	D.M. attuativo <i>Le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci di cui al comma 212</i>		
Art. 4, comma 217	D.M. attuativo <i>Individuazione delle aree di cui al comma 216 e definizione delle modalità di assegnazione dei contributi a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca</i>	31 gennaio 2004	
Art. 4, comma 218, lett. a	D.M. attuativo <i>Le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati</i>		

Disposizioni della legge	Atto previsto	Termine adozione atto	Atto emanato
	<i>finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione</i>		
Art. 4, comma 230	D.P.C.M. attuativo <i>Individuazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato</i>	31 marzo 2004	D.P.C.M. 10 giugno 2004 <i>Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474</i>
Art. 4, comma 234, lett. c	D.P.R. Regolamento <i>Definizione delle condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati</i>		
Art. 4, comma 236	D.M. attuativo <i>Le modalità di attuazione del comma relativo all'alienazione da parte delle fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati in fondazioni di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003</i>		